



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N.254

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 5 giugno 2015 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO PUZIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONIO PUZIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli artt. 34, comma 1, 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere prestato, nella stagione sportiva 2014/15, attività di allenatore per la società A.S.D. Cervinara e per la USD Vis Ariano, in assenza di tesseramento sia per l'una che per l'altra squadra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto nel merito che:

- i fatti sono documentalmente comprovati,
P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO PUZIO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO LA ROCCA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONINO LA ROCCA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di allenatore per una squadra diversa dalla società ASD Campofelice Calcio per la quale, nella stagione di riferimento, era tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto nel merito che:

- i fatti sono documentalmente comprovati,
P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO LA ROCCA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIACOMO LOMBARDO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIACOMO LOMBARDO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di allenatore per la società A.S.D. Città di Augusta, per alcune gare, senza essere regolarmente tesserato per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIACOMO LOMBARDO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA BIANCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANDREA BIANCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli artt. 36 e 38, delle NOIF e agli artt. 37, 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2014/15, sia l'attività di calciatore dilettante a favore della società A.C. Cantù G.S. Sanpaolo sia l'attività di allenatore per la società F.C. Bulgaro per la quale risulta tesserato dal 16 settembre 2014 e per avere, inoltre, assunto la conduzione tecnica della squadra senza attendere l'esito della richiesta di tesseramento per la stessa squadra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore per FC Bulgaro in assenza di tesseramento;
- che viceversa non risulta che lo stesso fosse tesserato quale calciatore per AC Cantu' GS S. Paolo nella s/s 2014/15

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA BIANCO** responsabile dell'addebito disciplinare per aver svolto attività di allenatore per la FC Bulgaro in assenza di tesseramento e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi due**; proscioglie per l'altro addebito contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE FERRARA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **PASQUALE FERRARA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 38, commi 1 e 2, e

34, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché l'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale per avere:

- a) svolto attività di allenatore della prima squadra per la società USD Rocca di Caprileone non in costanza di tesseramento con la stessa;
- b) preteso reiteratamente, senza alcun valido motivo, somme dalla famiglia del giovane Davide Quattrocchi, assumendo di aver facilitato il suo svincolo dalla società ACR Messina, così da permettergli un tesseramento con una nuova società nel 2014/15, reiterando con manifesta evidenza e toni gravi al minore tale richiesta nella fase pre-gara dell'incontro Rocca di Caprileone - Meri del 28/09/14, tanto da creargli evidente preoccupazione, attesa la giovane età del ragazzo;
- c) eluso il cd "vincolo di giustizia sportiva" per aver depositato una querela a carico del tesserato Alessandro Currò senza la necessaria autorizzazione federale in deroga al richiamato vincolo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 2 quanto al capo di imputazione a); di mesi 2 quanto al capo di imputazione b); di mesi 6 e 500 euro di sanzione pecuniaria quanto al capo di imputazione c);
Valutato che in ordine ai primi due capi di imputazione sia stata raggiunta la prova della colpevolezza del deferito in quanto, il primo, documentalmente comprovato ed, il secondo, fondato sulla inequivoca prova testimoniale resa dal sig. Davide Quattrocchi oltre che dall'insieme della documentazione acquisita agli atti;
- considerato invece che, quanto al terzo capo di imputazione, ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione:
 - a) la querela presentata dal deferito presso il comando della Legione Carabinieri Sicilia di Rocca di Capri Leone in data 30/9/2014;
 - b) la nota con cui il deferito ha chiesto di essere autorizzato ad adire le vie legali pervenuta alla Presidenza Federale il 9 ottobre 2014 e tutta la correlativa ulteriore documentazione

P.Q.M.

- A) quanto ai capi di imputazione di cui sopra a) e b) dichiara la responsabilità del sig. **PASQUALE FERRARA** e lo condanna alla squalifica di **mesi quattro**;
- B) quanto al capo di imputazione di cui sopra c), sospende il presente procedimento fino all'acquisizione della documentazione richiesta con odierna separata ordinanza.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO DE ANGELIS** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **STEFANO DE ANGELIS** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di **mesi due e giorni due**;
- visto il nulla osta della Procura Generale dello Sport del CONI del 4 maggio 2015;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ASHRAF SELEMAN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ASHRAF SELEMAN** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di **mesi due**;
- visto il nulla osta della Procura Generale dello Sport del CONI del 7 maggio 2015;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO COPPOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ANTONIO COPPOLA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di **mesi due**;
- visto il nulla osta della Procura Generale dello Sport del CONI del 7 maggio 2015;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO PERROTTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FABRIZIO PERROTTI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di **mesi due**;
- visto che la Procura Generale dello Sport del CONI nulla ha osservato;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Per i signori **FERDINANDO MAZZEI, MASSIMO MARGIOTTA e MARCO ZANCHI** che hanno avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 08 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera